



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile

R.G. 1673/2024

La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Guido Santoro	Presidente
dott. Federico Bressan	Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile iscritto a ruolo al numero di registro 1673/2024 il 10.10.2024 ,
promosso con atto di citazione per impugnazione ex art.828 c.p.c. di lodo arbitrale;

da

Parte_I (c.f. *C.F._I*) rappresentata e
difesa, per procura speciale in calce all'atto di citazione dall'avv. Nicola Grani,
giusta mandato in atti;

impugnante

contro

Controparte_1 (c.f. *C.F._2* , con il proc. e dom. avv. Stefano Filippini (ai fini delle comunicazioni del presente procedimento di indica il seguente indirizzo di posta certificata: *Email_1* e il fax n. 045/4645664), come da procura allegata alla comparsa;

impugnato

OGGETTO: impugnazione di lodi nazionali- impugnazione lodo arbitrale rituale sottoscritto in data 30.04.2023 e notificato il 12.07.2024.

CONCLUSIONI

Per l'impugnante:

1) Dichiararsi, ex art 830 comma 1, la nullità del lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale avente sede in Verona composto dagli avvocati Aldo Bulgarelli, Franco Zumerle e Silvana Nardelli il 30/04/2024 notificato in data 14/07/2024 2) Conseguentemente, previo accoglimento del secondo e/o del terzo motivo di nullità accogliersi le seguenti conclusioni di merito: A) In via principale. A1) Respingersi ogni avversa domanda o eccezioni. A2) Accertarsi che l'associazione professionale costituita con scritta privata 16/05/1995 registrata a Verona il 07/06/1995 al n° 9085 atti privati si è sciolta, per avveramento di una delle cause di scioglimento previste dall'art 2272 c.c., almeno a far data dal 2010= A3)

Condannarsi il Dott. *Controparte_1* ex art 2033 c.c., alla restituzione alla dott.sa *Parte_1* di ogni somma indebitamente incassata dal febbraio 2012 al saldo effettivo oltre agli interessi legali su ciascun incasso dal versamento alla proposizione della domanda e degli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 dalla proposizione della domanda al saldo. B) In via subordinata. B1) Dichiararsi ai sensi dell'art. 2287 c.c. l'esclusione del socio Dott. *Controparte_1* dall'associazione tra professionisti in essere con la Dott.ssa *Parte_1* costituitasi con scrittura privata del 16/05/1995 registrata presso l'Ufficio del Registro di Verona il 07/06/1995 al n. 9085 Atti privati serie III in ragione dei gravi inadempimenti al contratto sociale descritti nella parte narrativa dell'atto introduttivo e del presente atto. B2) Condannare il Dott.ssa *Controparte_1* al risarcimento del danno ingiustamente all'attrice, danno pari alle somme percepite a titolo di utili dell'associazione nel periodo infradecennale oltre alla maggiorazione degli interessi dalla predetta data alla notifica medesima al tasso legale e dalla data di notifica al saldo nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., C) In ogni caso. C1) In caso di accoglimento di una delle precedenti domande accertarsi che il Dott. *Controparte_1* ha diritto alla liquidazione della propria quota associativa nei limiti di cui agli art. 13 e 14 del contratto associativo in caso di accoglimento della superiore sub A) o nei limiti di cui all'art. 17 dei patti

associativi in caso di accoglimento della domanda sub B); C2) Compensarsi quanto dovuto dal dott. **CP_I** alla dott.ssa **Pt_I** a titolo restitutorio o risarcitorio ai sensi delle superiori domande sub A) e B) con quanto dovuto dalla dott.ssa **Pt_I** al dott. **CP_I** per il titolo di cui alla domanda sub C1) D) Integrale rifusione di spese e compensi, compresi onorari arbitrali, in favore della dott.ssa **Pt_I**

Per l'impugnato:

In via principale, rigettarsi l'impugnazione proposta da **Parte_I** con atto notificato in data 03.10.2024 e, di conseguenza, confermarsi integralmente il lodo emesso in data 30.04.2023 dal Collegio Arbitrale composto dagli avv.ti Aldo Bulgarelli, Silvana Nardelli e Franco Zumerle, del Foro di Verona. In via subordinata, per il caso di accoglimento dei motivi di nullità del lodo arbitrale 30.04.2024, accogliersi le conclusioni già rassegnate da **Controparte_I** in sede arbitrale, come di seguito riportate: Nel merito, si chiede il rigetto delle domande avversarie per essere infondate in fatto e in diritto. In via principale, e riconvenzionale occorrendo, qualora venisse ritenuto il verificarsi di una condizione di scioglimento dell'associazione, in particolare per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, si chiede la condanna della d.ssa **Parte_I** al pagamento del controvalore della quota del 25% di

spettanza del dr. *Controparte_1*, oltre agli interessi dalla data della domanda al saldo effettivo. Sempre in via principale, e riconvenzionale occorrendo, condannarsi in ogni caso la d.ssa *Parte_1* al pagamento, in favore del dr. *Controparte_1*, della somma di euro 16.230,00, quale saldo degli utili dell'associazione professionale di cui è causa per l'anno 2019 (pari a euro 7.230,00) e per l'anno 2020 (pari a euro 9.000,00), nonché al pagamento, sempre in favore del dr. *CP_1* degli utili relativi all'anno di imposta 2021 e 2022, quali risultanti dalla documentazione acquisita al giudizio, nonché infine degli utili relativi al periodo successivo sino all'eventuale pronuncia di scioglimento dell'associazione di cui è causa. In via subordinata, e riconvenzionale occorrendo, condannarsi la d.ssa *Parte_1* al pagamento di qualsiasi somma accertata in corso di giudizio come dovuta al dr. *Controparte_1* a qualsiasi titolo, comunque connesso all'associazione professionale di cui è causa. In via istruttoria: si fa espresso richiamo alle istanze istruttorie svolte nel giudizio arbitrale ed ovviamente all'esito della loro assunzione. Spese di lite interamente rifuse, con condanna altresì di *Parte_1* al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, commi 1 cpc a favore di *Controparte_1*, da liquidarsi in via equitativa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte_1 nell'impugnare ai sensi degli artt. 828 e 829 c.p.c. il lodo arbitrale suepigrafato esponeva: - di aver sottoscritto con la dott.ssa *Parte_2* [...] in data 26/04/1990 l'atto di costituzione di associazione tra professionisti veterinari, nel quale era convenuto che la quota del 75% fosse attribuita alla *Pt_1* mentre la residua quota del 25% fosse attribuita alla *Parte_2* - che con successivo atto di "cessione di quote di associazione tra professionisti" del 16/05/1995 la quota della *Parte_2* veniva ceduta al dott. *Controparte_1* - che l'associazione aveva per oggetto "*l'esercizio dell'attività professionale di medicina veterinaria attraverso le persone degli associati*" (art. 2 atto costitutivo) e che la durata della medesima era stata fissata in cinque anni, con proroga tacita salvo scioglimento unanime ; - che l'art. 11 dei patti sociali prevedeva la facoltà di esercitare la propria attività professionale anche in strutture diverse dall'associazione pur garantendo un "*orario consueto di lavoro*" in favore dell'associazione professionale medesima; - che fin dal suo ingresso nella compagine sociale il dott. *CP_1* pur avendo partecipato alla ripartizione degli utili dell'associazione, non aveva mai partecipato (in misura almeno pari alla sua quota di partecipazione all'associazione medesima) alla realizzazione dell'oggetto sociale e che lo stesso era titolare di un proprio ambulatorio veterinario all'interno del quale esercitava , con prevalenza, attività chirurgica; - che non essendo in

grado l'ambulatorio associato di rendere alla clientela le prestazioni chirurgiche, da sempre la **Pt_I** inviava gli animali/pazienti che necessitavano di attività chirurgica all'ambulatorio del **CP_I** - che, nel tempo, si era di fatto generata una continua tensione tra i due professionisti; - che veniva avviato un procedimento di negoziazione assistita, quindi veniva introdotto l'arbitrato e stante l'impossibilità di trovare una soluzione conciliativa che portasse allo scioglimento dell'associazione professionale o all'uscita del dott. **CP_I** dalla medesima, la **Pt_I** con atto notificato in data 21/02/2022 comunicava al dott. **CP_I** l'intenzione di dar corso alla procedura arbitrale prevista dell'art. 17 del contratto di cessione di quote di associazione, procedura alla quale il **CP_I** aderiva.

Nell'ambito della procedura arbitrale la **Pt_I** chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento dell'associazione professionale Ottoboni/Cometti con decorrenza dal 2010, in via subordinata chiedeva che venisse dichiarata l'esclusione dell'associato **CP_I** per grave inadempimento; quindi liquidata la quota associativa del **CP_I** nei limiti degli artt. 13 e 14 del contratto associativo per il caso di accoglimento della domanda di scioglimento dell'associazione, ovvero dell'art. 17 per il caso di accoglimento della domanda di esclusione e, infine, condannato il **CP_I** al risarcimento dei danni, e in particolare alla restituzione

degli utili percepiti nell'arco degli ultimi 10 anni, per un totale di euro 70.270,00 con compensazione delle suddette voci di debito/credito tra **Pt_1** e **CP_1**

Si costituiva nel procedimento arbitrale il **CP_1** il quale negava il contestato inadempimento, precisando in particolare come lo stesso non avesse mai cessato di prestare la propria attività chirurgica anche dopo l'apertura della clinica sita in Sant'Ambrogio di Valpolicella, e addirittura anche dopo l'apertura del procedimento arbitrale, se e in quanto richiesto di intervenire da parte della **Pt_1** svolgeva domanda riconvenzionale per la liquidazione della quota del 25%, e comunque per il pagamento, da parte della **Pt_1** degli utili maturati e maturandi, nonché per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Nel corso del giudizio, risolta la questione di una possibile carenza di giurisdizione, venivano escussi i testi sulle prove ammesse; all'esito, era disposta una CTU contabile/estimativa. Al termine del procedimento arbitrale, il Collegio Arbitrale di Verona, emetteva il lodo arbitrale di data 30.04.2024, deliberando quanto segue: *"1) Accerta e dichiara a far data dal 12 marzo 2022 l'intervenuto scioglimento del rapporto del dott. **Controparte_1** al contratto di Associazione Professionale con la dott.ssa **Parte_1** sorto con Contratto di cessione di quote del 16 maggio 1995: 2) Conseguentemente condanna la dott.ssa **Parte_1** al pagamento in favore del dott. **Controparte_1** della*

somma di € 50.000,00=, quale credito spettante a titolo di liquidazione della propria quota associativa, nonché della somma di € 30.000,00=, quale credito spettante per gli utili dovuto dall'anno 2019 alla data di scioglimento, così come complessivamente e forfettariamente determinati in via equitativa ex art. 2263, co. 2, c.c.; 3) Compensa integralmente tra le Parti le spese di lite; 4) Pone a carico delle Parti, in misura del 50% ciascuna, il compenso spettante al CTU, dott. **Persona_1** liquidato in complessivi € 5.000,00= (al netto degli acconti ricevuti), oltre oneri di legge; 5) Determina in via definitiva le spese e competenze dell'intero Collegio Arbitrale nella somma complessiva di € 21.000,00= (al lordo degli acconti ricevuti), oltre rimborso forfettario spese 15%, CPA e IVA, ponendole a carico delle Parti in misura del 50% ciascuna, salva in ogni caso la solidarietà delle Parti, ai sensi dell'art. 814 c.p.c., al pagamento dell'intero loro ammontare”.

Il collegio arbitrale, richiamando gli esiti dell'istruttoria esperita, accertava che la partecipazione del **CP_I** all'associazione professionale si sostanziava nello svolgimento di attività chirurgica specialistica (soprattutto di tipo ortopedico) e di consulenza per casi clinici complessi, che veniva effettuata su richiesta della **Pt_I** ed eseguita presso lo studio di Bussolengo (sede dell'associazione professionale) e presso la clinica del **CP_I** a Sant'Ambrogio di Valpolicella.

Il collegio procedeva all'esame della domanda di esclusione dell'associato, ritenuta pregiudiziale rispetto alla domanda di scioglimento dell'associazione e affermava che non fosse stato accertato il grave inadempimento del CP_1 tale da giustificare la sua esclusione dall'associazione.

Con riferimento alla domanda di scioglimento dell'associazione, il collegio rilevava che tra gli associati era venuta meno *l'affectio societatis* e prendeva atto della concorde volontà dei due associati di fuoriuscita del CP_1 dall'associazione e di liquidazione della sua quota; precisava, inoltre: *“dagli esiti dell'istruttoria e dalle manifestazioni delle parti acquisite dal Collegio in sede di interrogatorio libero delle stesse ai fini dei tentativi di conciliazione, così come dai dati acquisiti nell'espletata CTU, è emersa la volontà degli associati allo scioglimento non già dell'associazione, che permane e continua a produrre utili nonostante il sopravvenuto “dissidio” tra gli associati, bensì allo scioglimento del rapporto limitatamente al solo associato dott. CP_1 confermato nei fatti dalla sempre più ridotta richiesta di prestazioni da parte della dott.ssa Pt_1 alla quale ha fatto da contraltare l'accettazione senza lamentele da parte del dott. CP_1 di un rapporto sempre più marcatamente affievolito, senza richiesta o manifestazione di disponibilità a continuare a contribuire all'interno dell'associazione con l'intensità, sia pure nei limiti della sua quota, prestata nei*

primi anni dell'associazione A fronte della predetta riduzione da parte del dott. CP_1 del proprio apporto, negli ultimi anni certamente quasi marginale, pare al Collegio più meritevole valorizzare la volontà dell'associata di maggioranza, dott.ssa Pt_1 di prosecuzione dell'associazione, e così pronunciare lo scioglimento del rapporto associativo limitatamente alla partecipazione del dott. CP_1 come comprova la sua richiesta di condanna al pagamento della quota di spettanza, non già dall'associazione, bensì a carico della dott.ssa Pt_1 personalmente ...”.

Con riferimento alla quantificazione della quota di liquidazione e degli utili spettanti al CP_1 il collegio, richiamati gli esiti della CTU, riteneva “*meritevole di essere considerato quale criterio per valutare la quota, non quello convenzionalmente previsto nel contratto associativo, ma in virtù del potere integrativo ex art. 2263 comma 2 c.c. , quello del valore di mercato determinato dal CTU in euro 50.000*”; mentre gli utili venivano quantificati (dal 2019 al 2022, data di scioglimento) in euro 30.000.

Infine, il collegio rigettava la domanda di restituzione degli utili svolta dalla Pt_1 ai sensi dell'art. 2033 c.c. avendo escluso il grave inadempimento del CP_1 alle obbligazioni nascenti dall'associazione professionale.

Il lodo veniva impugnato dalla *Pt_I* la quale deduceva la nullità dello stesso ai sensi dell'art. 829 comma 1, n. 4 c.p.c. per avere il collegio pronunciato fuori dai limiti della convenzione di arbitrato; la nullità ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 11 c.p.c. per contraddittorietà delle disposizioni del lodo e, infine, la nullità per contraddittorietà all'ordine pubblico della decisione.

Si costituiva in giudizio *Controparte_I* il quale contestava le deduzioni avversarie chiedendo la conferma del lodo impugnato.

La causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 05.02.2026, sostituita dal deposito di note scritte, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.

1. Con il primo motivo l'impugnante censura il lodo per nullità ai sensi dell'art. 829, comma 1 n. 4 c.p.c. per avere il collegio arbitrale, nel pronunciare lo scioglimento del rapporto associativo limitatamente alla persona di *CP_I* [...] in assenza di una manifestazione di recesso dello stesso, reso una statuizione al di fuori della convenzione di arbitrato.

Rileva l'impugnante che la domanda di "scioglimento del rapporto associativo limitatamente alla partecipazione del dott. *CP_I* non era stata né direttamente,

né indirettamente proposta da né dalla dott.ssa **Pt_I** né dal dott. **CP_I** in via riconvenzionale.

Inoltre, la pronuncia di scioglimento era impedita dal contratto associativo il quale prevede all'art. 12 tre ipotesi di scioglimento della associazione: *“a) per mancanza della pluralità degli associati, saldo ricostituzione della stessa entro 6 mesi; b) per decorso del termine degli associati; c) per decisione unanime degli associati”*; all'art. 13 l'ipotesi di recesso dalla associazione da parte di uno degli associati; all'art. 14 una specifica causa di scioglimento del rapporto associativo – oltre la morte- limitatamente ad un associato nel caso di *“grave invalidità permanente che impedisca un idoneo esercizio della professionale di uno degli associati”* e, infine, all'art. 15 il caso di esclusione di un associato *“se si rende colpevole di gravi inadempienze delle obbligazioni che sorgono dal presente atto o dalla legge o dalla norme di deontologia professionale.”*

Dunque, il contratto associativo non permetteva ad uno degli associati di sciogliere il vincolo associativo nei confronti di uno dei partecipanti all'associazione.

2. Con il secondo motivo la **Pt_I** sottopone a critica il lodo deducendo la contraddittorietà delle disposizioni dello stesso avendo il collegio respinto la domanda di esclusione per non essere stata fornita la prova del grave inadempimento del **CP_I** e respinto la domanda di scioglimento

dell'associazione ai sensi dell'art. 2272 c.c. atteso che *“pur essendo emerso un dissidio” tra gli associati, conseguente alla progressiva riduzione dell'apporto da parte del dott. CP_1 lo stesso non può certo dirsi insanabile ai sensi dell'art. 2272 n° 2 c.c., ossia tale da rendere impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale.”* (cfr. pag. 15).

La contraddizione in cui sarebbe incorso il collegio, *in thesi*, risiederebbe nella circostanza che dopo aver accertato che l'apporto del CP_1 all'associazione era “quasi marginale”, il collegio aveva ritenuto che esso non fosse tale da integrare l'inadempimento rilevante ai fini della pronuncia di esclusione.

3. Con il terzo motivo il lodo viene impugnato per nullità ai sensi dell'art. 829 comma 3 c.p.c. per contrarietà della decisione all'ordine pubblico.

Il motivo di censura consiste nell'aver il collegio accertato e dichiarato lo scioglimento del rapporto associativo limitatamente al CP_1 in assenza di una espressa previsione contrattuale o statutaria.

Per effetto di tale statuizione il collegio avrebbe alterato il rapporto negoziale, con ciò *“mina(ndo) la libertà negoziale”* e attribuito ad un socio la possibilità di *“modificare in modo autonomo (il contratto) per solo effetto della propria volontà”*.

Pertanto, il collegio , con lo statuire una modifica del contratto associativo, consistente nello scioglimento del rapporto associativo limitatamente alla persona di *Controparte_1* “che: a) non è prevista da alcuna norma del contratto associativo; b) non era stata né espressamente né implicitamente da alcuna delle parti; c) non è permessa dalla legge” avrebbe violato l’ordine pubblico inficiando di nullità il lodo ai sensi dell’art. 829, comma 3 c.p.c.

4. Il primo motivo di impugnazione, con il quale l’impugnante censura il lodo per essere stato pronunciato fuori dai limiti della convenzione di arbitrato, con conseguente nullità dello stesso ai sensi dell’art. 829 comma 1 n. 4 c.p.c. non è fondato.

L’art. 17 del contratto associativo disponeva che: “*le controversie tra gli associati saranno devolute ad un collegio arbitrale di tre membri nominati uno ciascuno dai due associati contendenti ed il terzo dal consiglio dell’Ordine CP_2* [...] *di Verona.*”

Inoltre, con l’atto introduttivo dell’arbitrato e nomina di arbitro notificato al *CP_1* in data 21/02/2022 e l’atto di adesione del 14/03/2022 la *Pt_1* chiedeva l’accertamento che l’associazione professionale si era sciolta per avveramento di una delle cause di scioglimento previste dall’art 2272 c.c., nonché la condanna del *CP_1* ex art 2033 c.c., alla restituzione alla *Pt_1* di ogni

somma indebitamente incassata dal febbraio 2012 e in via subordinata chiedeva venisse dichiarato ai sensi dell'art. 2287 c.c. l'esclusione del socio **CP_I** dall'associazione tra professionisti in essere con ^C **Pt_I** in ragione dei gravi inadempimenti al contratto sociale posti in essere dal **CP_I**.
Successivamente, in data 01/04/2022 le parti riformulavano l'art. 17 dei patti sociali al solo fine di modificare la scelta del Presidente del Collegio Arbitrale e di disciplinare il funzionamento dell'organo arbitrale.

Deduce parte impugnante che il collegio arbitrale ha pronunciato lo scioglimento del rapporto associativo limitatamente alla partecipazione del dott. **CP_I** non considerando che tale domanda non era stata né direttamente, né indirettamente proposta né dalla **Pt_I** né dal **CP_I** in via riconvenzionale e che tale pronuncia era comunque impedita dal contratto associativo *inter partes* vigente.

Orbene, l'art. 829 comma 1 n. 4 c.p.c. prevede che: *“l'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia...se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione di arbitrato”*.

Come noto, il senso della citata norma, che sanziona con la nullità il lodo arbitrale nel caso in cui esso abbia pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non abbia pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso, è che gli arbitri hanno

l'obbligo di provvedere su tutto il "*thema decidendum*" ad essi sottoposto e non oltre i limiti di esso.

Tale concetto, letteralmente espresso con riferimento al "compromesso", vale, indubbiamente, anche con riguardo al caso in cui la *potestas iudicandi* sia stata conferita agli arbitri da clausola compromissoria, e in tal caso il *thema decidendum* è quello specificato nei quesiti posti agli arbitri, non già quello genericamente indicato nella clausola (così Cass. 29 agosto 2003, n. 12694). E' stato inoltre chiarito che la cognizione degli arbitri si estende a qualsiasi aspetto della vicenda che risulti rilevante ai fini di stabilire se ed in qual misura la pretesa fatta valere da una parte sia fondata (Cass. sent. n. 7282 del 22/03/2013).

Ebbene, la convenzione di compromesso prevedeva la devoluzione al collegio arbitrale di qualsiasi controversia fosse insorta tra gli associati e nell'atto introduttivo di arbitrato ex art. 810 c.p.c. e contestuale nomina di arbitro la

Pt_1 rassegnava le seguenti conclusioni: "*accertarsi che, almeno dal febbraio del 2012, l'associazione professionale di cui è causa si è sciolta ex art 2272 c.c. almeno a far data dal 2010= A2) Condannarsi il dott Controparte_1 ex art 2033 c.c., alla restituzione dalla Associazione di ogni somma indebitamente incassata dal febbraio 2012 al saldo effettivo oltre agli interessi legali su ciascun incasso dal versamento al saldo. Pagina | 11 B) In via subordinata. B1)*

Dichiararsi ai sensi dell'art. 2287 c.c. l'esclusione del socio Dott. CP_1

[...] dall'associazione tra professionisti in essere con la Dott.ssa [...]

Parte_1 costituitasi con scrittura privata del 26/04/1990 registrato presso l'Ufficio del Registro di Verona il 30/04/1990 al n. 5352 Atti privati serie III B2)

Condannare il Dott.ssa Controparte_1 l risarcimento del danno ingiustamente inferto alla associazione professionale ed all'attrice, danno pari alle somme percepite a titolo di utili dell'associazione nel periodo infradecennale oltre maggiorazione degli interessi dalla predetta data alla notifica medesima al tasso legale e dalla data di notifica al saldo nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., B3) Previo accoglimento delle predette domande compensare la somma dovuta al socio escluso Dott. Controparte_1 a titolo di liquidazione in misura dimidiata, come determinato dall'art. 17 dei patti sociali, con quanto da lui dovuto all'associazione in forza dell'accoglimento della predetta domanda e con saldo in favore dell'associazione medesima della somma eventualmente ultronea “ (doc.1 fasc. impugnante).

Così delineato il perimetro entro il quale la controversia era devoluta agli arbitri e definito il *thema decidendum*, deve escludersi che il collegio arbitrale si sia pronunciato oltre la convenzione di compromesso per aver dichiarato non già lo

scioglimento dell'associazione professionale bensì lo scioglimento del rapporto del dott. **CP_1** dal contratto di associazione professionale.

Invero, il collegio nell'esaminare la controversia ha delibato tutti i profili della vicenda – anche in fatto- utili al fine di rispondere ai quesiti posti dalle parti e, in particolare, ha indagato il contenuto sostanziale delle domande svolte dalla **Pt_1** apprezzando, al di là delle espressioni letterali usate, il loro contenuto effettivo e ciò in conformità al consolidato principio per cui *“il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al "petitum" e alla "causa petendi". (ex multis, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 7322 del 14/03/2019).*

In particolare, non vi è dubbio che la **Pt_1** non ha mai espresso la volontà di dare seguito allo scioglimento dell'associazione professionale , avendo piuttosto espresso negli atti difensivi, nelle argomentazioni dedotte e nel comportamento processuale tenuto nel corso del giudizio, la volontà di sciogliere il rapporto associativo con il **CP_1**

Depone in tal senso la circostanza che alla domanda di scioglimento dell'associazione svolta dalla **Pt_1** essa non fa ricondurre la messa in liquidazione dell'associazione , quanto piuttosto la liquidazione della quota del **CP_1** inoltre, alla domanda di scioglimento dell'associazione la **Pt_1** fa conseguire domande di contenuto economico compatibili e coerenti con la diversa domanda di scioglimento dell'associazione limitatamente alla posizione del **CP_1** (*“Previo accoglimento delle predette domande compensare la somma dovuta al socio escluso Dott. **Controparte_1** a titolo di liquidazione in misura dimidiata, come determinato dall’art. 17 dei patti sociali, con quanto da lui dovuto all’associazione in forza dell’accoglimento della predetta domanda e con saldo in favore dell’associazione medesima della somma eventualmente ultronea”*).

A ciò si aggiunga che né dagli scritti difensivi, né dalle dichiarazioni rese dai testi auditi è emersa la volontà dell'impugnante di sciogliere l'associazione professionale, essendo piuttosto emerso un dissidio tra gli associati che, lungi dal determinare l'impossibilità di prosecuzione dell'associazione, ne imponeva, secondo la prospettazione della **Pt_1** l'uscita dalla stessa da parte del **CP_1**

In tal senso appare utile richiamare quanto dichiarato dal teste dott. **Tes_1** verbale di udienza del 20.04.2023) il quale ha riferito che a partire da un certo momento le prestazioni di chirurgia generale , fino ad allora gestite dal **CP_1** insieme alla

chirurgia ortopedica, venivano da lui seguite presso lo studio di Bussolengo, sede dell'associazione professionale, mentre le attività di chirurgia ortopedica erano seguite dal **CP_1** al Sant'Ambrogio, ciò a dimostrazione che la scelta della **Pt_1** fu quella di ridimensionare l'apporto del **CP_1** potenziando quello di altri professionisti e non già quella di non proseguire nell'attività ambulatoriale.

Nell'atto introduttivo dell'arbitrato la **Pt_1** ha affermato *“il contrasto tra soci è insanabile da oltre dieci anni e cioè da che si è interrotta qualsivoglia comunicazione ed il dott. **CP_1** ha, di fatto, cessato di prestare qualsivoglia opera professionale in favore dell'associazione professionale”*.

Da tale allegazione - nei medesimi termini sono le allegazioni sviluppate nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. del giudizio arbitrale nonché negli scritti conclusivi-, è indiscutibilmente emerso l'esistenza di un dissidio tra gli associati, tuttavia, esso non ha assunto caratteristiche e intensità tali da pregiudicare la prosecuzione dell'attività associativa e determinare lo scioglimento dell'associazione professionale.

Né la pronuncia di scioglimento del rapporto associativo limitatamente al dott. **CP_1** era impedita dal contratto associativo *inter partes* vigente, il quale prevede all'art. 12 lo scioglimento dell'associazione per: *“ a) mancanza della*

pluralità degli associati, saldo ricostituzione della stessa entro 6 mesi; b) per decorso del termine degli associati; c) per decisione unanime degli associati”.

Sostiene l’impugnante che il contratto associativo non permetteva ad uno degli associati di “liberarsi” dell’altro associato sciogliendo, in assenza di unanimità, il vincolo associativo dell’altro associato per effetto di una propria unilaterale manifestazione di volontà (p.17).

Tali deduzioni sono smentite, a ben vedere, proprio dalle domande svolte dalla **Pt_1** che nel richiedere di accollarsi *personalmente* il pagamento di quanto dovuto al **CP_1** ha manifestato la volontà di prosecuzione dell’associazione o, comunque, di non scioglimento della stessa.

5. Con il secondo motivo di impugnazione la **Pt_1** eccepisce la nullità del lodo per contraddittorietà dello stesso e sussume la fattispecie nella previsione dell’art. 829 comma 1 n. 11 c.p.c.

Sostiene l’impugnante che il collegio arbitrale sarebbe incorso in una pronuncia contraddittoria in quanto, da un lato, ha ritenuto di non ravvisare un grave inadempimento del **CP_1** tale da giustificare l’esclusione dello stesso dall’associazione e nemmeno un dissidio tra gli associati tali da rendere impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale; e dall’altro lato ha ritenuto “quasi marginale” l’apporto del **CP_1** negli ultimi anni.

Giova osservare che secondo la costante giurisprudenza di legittimità la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c. va intesa nel senso che tale contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. (Cass. Ordinanza n. 2747 del 05/02/2021).

Invero, la decisione del collegio non presenta alcuna contraddizione né sotto il profilo logico, né dal punto di vista giuridico.

Infatti, il collegio arbitrale dopo aver precisato che l'apporto del **CP_I** nel tempo si era progressivamente affievolito e ciò in ragione della sempre più ridotta richiesta di prestazioni da parte della **Pt_I** accettata senza contestazioni dal **CP_I** ha chiarito che tale stato di fatto che aveva determinato nel tempo un apporto "quasi marginale" del **CP_I** non era tale da aver determinato un dissidio insanabile tra gli associati, ovvero tale da aver reso impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale ai sensi dell'art. 2272 n. 2 c.c..

Da un punto di vista giuridico la decisione del collegio è coerente e corretta in quanto l'affermazione che il contributo del CP_I "è quasi marginale" non è in contrasto con l'accertamento compiuto dal collegio della non sussistenza della grave inadempienza del CP_I alle obbligazioni derivanti dal vincolo associativo e con il rigetto della domanda di esclusione.

Non vi è dubbio che l'apporto del CP_I nel tempo si fosse ridotto, anche a seguito del progressivo inserimento del dr. Tes_I nello svolgimento dell'attività di chirurgia generale (vedasi deposizione sopra richiamata), purtuttavia, tale progressiva e accettata (non risultano invero contestazioni da parte della Pt_I riduzione dell'apporto del CP_I non era idonea configurare un inadempimento di gravità tale da determinare l'esclusione dell'associato (art. 15 atto costitutivo). In altri termini, il collegio non è incorso in alcuna contraddizione per l'aver affermato che il contributo del CP_I era divenuto "quasi marginale" e poi aver rigettato la domanda di esclusione e ciò per l'assorbente considerazione che la circostanza che l'apporto del CP_I si fosse nel tempo ridotto non era di per sé espressivo di un grave inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto associativo, quanto piuttosto di un *modus operandi* nella gestione dell'associazione professionale condiviso e accettato dalle parti.

Sotto tale profilo mette in conto osservare che nessuna contestazione sull'operato dell'associato è stata svolta dalla *Pt_I* al *CP_I* se non in data 11.09.2020 (si rammenta che l'ingresso del *CP_I* nell'associazione risale al 1995) su iniziativa del difensore dell'impugnante, né, soprattutto, è emerso che il *CP_I* si sia rifiutato di svolgere le prestazioni professionali richieste, nei termini convenuti nel contratto associativo, di talchè nessun inadempimento gli può essere imputato.

6. Con il terzo motivo l'impugnante censura il lodo per contrarietà all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 829 comma 3 c.p.c.

Sostiene l'impugnante che il collegio arbitrale, in assenza di domanda o di espressa previsione contrattuale o statutaria, in via del tutto autonoma, ha sciolto il rapporto associativo limitatamente alla posizione del dott. *Controparte_I* e così facendo si sarebbe posto in contrasto con il principio consensualistico che regge l'intero sistema delle obbligazioni e dei contratti e che si esprime nelle previsioni di cui agli artt. 1325 e 1372 c.c.

In tal modo il collegio arbitrale, con lo statuire una modifica del contratto associativo – lo scioglimento del rapporto associativo limitatamente alla persona di *Controparte_I* – che non era prevista da alcuna norma del contratto associativo e che non era stata prevista né espressamente né implicitamente da

alcuna delle parti avrebbe violato l'ordine pubblico inficiando di nullità il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 3 c.p.c.

Il motivo di impugnazione, che riproduce nelle sue argomentazioni, i medesimi argomenti spesi nel primo motivo, non è fondato.

Deve osservarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità la clausola di ordine pubblico, cui rimanda in tema di impugnazione di lodo arbitrale l'art.829, comma 3, c.p.c., deve essere interpretata in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione «attenuata» di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l'insieme delle norme imperative (ex multis Cass. sent. 27355/2025).

Come noto, deve distinguersi tra ordine pubblico internazionale (o «in senso stretto») ed ordine pubblico interno. Si definisce come ordine pubblico internazionale quello formato dall'insieme di principi, desumibili dalla Carta costituzionale o, comunque, pur non trovando in essa collocazione, fondanti l'intero assetto ordinamentale siccome immanenti ai più importanti istituti giuridici quali risultano dal complesso delle norme inderogabili provviste del carattere di fundamentalità, che le distingue dal più ampio genere delle norme imperative, tali da caratterizzare l'atteggiamento dell'ordinamento stesso in un

determinato momento storico e a formare il cardine della struttura etica, sociale ed economica della comunità nazionale, conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia (Cass., 26 novembre 2004, n. 22332; Cass., 7 dicembre 2005, n. 26976; Cass., sez. 1, 28 dicembre 2006, n. 27592; Cass., 23 febbraio 2006, n. 4040; Cass., sez. 1, 20 gennaio 2006, n. 1183; Cass., sez. 1, 4 luglio 2013, n. 16755). In tal senso si è espressa anche la Corte costituzionale rimarcando come l'ordine pubblico sia costituito dalle «regole fondamentali poste dalla costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici nei quali si articola l'ordinamento positivo nel suo adeguarsi all'evoluzione della società» (Corte cost. n. 18 del 1982).

L'ordine pubblico interno, invece, si rinviene nelle fattispecie in cui il rapporto è soggetto alla legge italiana e costituisce un limite all'autonomia negoziale dei privati - artt. 1343 e 1418 c.c. – (Cass., 28 dicembre 2006, n. 27592). L'ordine pubblico interno, si identifica con qualsiasi norma imperativa, come, in tesi, l'articolo 1283 c.c., in tema di interessi usurari (Cass., sez. 1, 6 dicembre 2002, n. 17349).

Orbene, la nozione di ordine pubblico indicata nell'articolo 829, 3° comma, c.p.c., è limitata all'ordine pubblico internazionale, esulando dalla stessa l'ordine pubblico interno e le norme imperative ad esso connesse. Il rimando alla clausola

dell'ordine pubblico da parte dell'articolo 829 c.p.c. è stato interpretato come rinvio alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi in radice una nozione «attenuata» di ordine pubblico (Cass., n. 21850 del 2020).

Facendo applicazione dei predetti principi, non è dato rinvenire alcun contrasto tra il lodo impugnato e l'ordine pubblico internazionale.

La circostanza che il collegio arbitrale, in tesi di parte impugnante, abbia disposto lo scioglimento del rapporto associativo limitatamente alla posizione del dott.

CP_I e condannato la *Pt_I* al pagamento della somma di euro 50.000, a titolo di liquidazione della quota associativa nonché della somma di euro 30.000 quale credito spettante per gli utili dovuti dal 2019 alla data di scioglimento, non comporta che il lodo (*rectius*, il dispositivo del lodo, Cass. Ordinanza n. 3255 del 02/02/2022), sotto il profilo degli effetti che lo stesso è destinato a produrre nel nostro ordinamento, sia in contrasto con l'ordine pubblico internazionale e ciò in quanto esso contiene la statuizione di accertamento dello scioglimento del rapporto associativo e

del pagamento delle somme dovute corrispondenti al valore della quota e degli utili spettanti all'associato “fuoriuscito” e quindi statuizioni che non sono confliggenti con le norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento.

Né può essere svolta in questa sede una verifica – come suggerito in definitiva dall'impugnante- nel merito della decisione, atteso che, nel giudizio di impugnazione del lodo, si resta sempre nel solco di un controllo di legittimità che non può mai avere ad oggetto un riesame dei fatti di causa, nemmeno in via di controllo sull'adeguatezza e congruità dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri (Cass., sez. 1, 12 novembre 2018, n. 28997).

Dunque, l'impugnante, con il motivo di impugnazione in esame, tende a veicolare, sia pure nell'ambito di altra cornice giuridica, le stesse doglianze proposte con il primo motivo di impugnazione, con lo scopo di censurare il merito della decisione e di sottoporre a critica le argomentazioni espresse dal collegio nello statuire lo scioglimento del vincolo associativo limitatamente alla posizione del CP_I

Tuttavia si è già evidenziato che il collegio nel dichiarare lo scioglimento del rapporto associativo limitatamente al CP_I non ha pronunciato oltre il compromesso né tanto meno ha violato le norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento che sostanziano il c.d. ordine pubblico rilevante ai sensi dell'art. 829 c.p.c.

7. Al rigetto impugnazione per le suesposte argomentazioni consegue l'assorbimento delle deduzioni svolte dalle parti in relazione alle questioni di merito.

8. La domanda di condanna ex art. 96 comma 1 c.p.c va respinta non risultando che l'impugnante abbia agito con mala fede o colpa grave.

9. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti, applicati nella misura media, tenuto conto del valore della causa (scaglione di riferimento euro 52.000.001, a euro 260.000,00 e dell'attività svolta (fase studio, introduttiva e decisionale).

Si dà atto, infine, che ricorrono le condizioni per il versamento da parte dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta l'impugnazione proposta da *Parte_1*
2. condanna l'impugnante alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'impugnato nel presente procedimento che liquida in euro 9.991,00 oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a come per legge;

Dà atto che ricorrono le condizioni per il versamento da parte dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.

Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 05 febbraio 2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Lucia Dall'Armellina

Guido Santoro